

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONTRATTO DI TRANSAZIONE**

L'anno 2011, il giorno ..... del mese  
di.....Marzo, in ..... (CH) **in riferimento al**  
**procedimento civile pendente innanzi al G.d.P. di Ortona Dott. Della**  
**Nebbia R.G. 124/2010 tra**

La Primavera Gas S.R.L. (P.I. 01525850697), in persona del suo  
legale rappresentante p-t, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco  
Manfredi;

*attrice*

contro

Il Comune di Ortona (P.I. 00149620692), in persona del suo legale  
rappresentante p-t, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stefano  
Prospero;

*convenuto*

e

La Società S.A.S.I s.p.a., (P.I. 01485710691), in persona del legale  
rappresentante p-t, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro D'Aloisio

*Terza chiamata*

I

**SULLA PREMESSA CHE**

Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2010, la Soc.  
Primavera S.R.L. conveniva in giudizio il Comune di Ortona innanzi  
all'Ill.mo G.d.P. di Ortona per sentire accogliere le seguenti conclusioni:  
".....condannare, il Comune di Ortona, in persona del Sig. Sindaco p-t, al  
pagamento in favore della Società Primavera Gas S.R.L., in persona del suo  
legale rappresentante p-t, della complessiva somma di Euro 2.001,00 o di  
quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli

*interessi maturati come per legge, a titolo di restituzione degli importi pagati per l'erogazione di energia elettrica a far data dal 28 aprile 2008 fino al 9 dicembre 2009, con condanna ulteriore e conseguente del Comune di Ortona, in persona del Sig. Sindaco p-t, al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio".*

A sostegno delle proprie richieste la Società attrice deduceva **che**:

- in data 11 febbraio 2005 era stata stipulata una convenzione edilizia con il Comune di Ortona diretta a disciplinare il rilascio di un permesso di costruzione per la realizzazione di un complesso ricettivo e da ristoro e la cessione, da parte della Società attrice nei confronti del Comune di Ortona, di un'area da destinare a parcheggi e a servizi collettivi da realizzarsi a spese della Primavera S.R.L;

- la Società attrice provvedeva a realizzare le opere di urbanizzazione previste nella convenzione;

- di aver attivato in data 23 febbraio 2007 un contratto di fornitura di energia elettrica, con la Soc. Odoardo Zecca S.r.l., al servizio delle realizzate linee fognarie;

- in data **28 aprile 2008 veniva stipulato con il Comune di Ortona altro contratto con atto di Notaio, in forza del quale la Società attrice cedeva in favore dell'ente a titolo gratuito la piena proprietà dell'area urbana sita in Ortona C.da Liberata destinata in parte a parcheggio e in parte ad area a servizi collettivi;**

- Pertanto da quella data la Società Primavera avrebbe perso sia il possesso che la disponibilità giuridica dell'area e delle relative annesse opere di urbanizzazione;

- In forza dell'atto stipulato in data 28 aprile 2008 il Comune di Ortona, secondo l'attrice, avrebbe assunto l'obbligo giuridico di eseguire la voltura dell'intestazione per la fornitura di energia elettrica;

- Ciò nonostante nessuna voltura è stata effettuata da Codesto Comune e la Società Primavera ha continuato a pagare le fatture relative al consumo di energia dell'impianto per cui è causa.

B) Si è costituito in giudizio il Comune di Ortona, a mezzo dell'Avv. Francesco Stefano Prospero, contestando la domanda della Società Primavera, chiamando anche in causa la Società S.A.S.I., deducendo che:

- Nessun obbligo giuridico di eseguire la voltura dell'intestazione della fornitura di energia elettrica, né tantomeno di pagarne il corrispettivo, è stato assunto dal Comune di Ortona nel contratto sottoscritto in data 28 aprile 2008;

- l'impianto fognante è stato consegnato e preso in carico dalla S.A.S.I. solo il 3 agosto 2009, prima di quella data, l'impianto non poteva funzionare e quindi non poteva produrre consumo;

- Nessun consumo poteva produrre l'impianto per cui è causa prima del 3 agosto 2009 e da quella data unica obbligata per il pagamento delle utenze era la S.A.S.I.;

- In relazione al *quantum debeatur*, inoltre, si contestava la circostanza secondo la quale l'importo delle fatture depositate in Giudizio dall'attrice si riferissero solo al consumo dell'impianto fognante ceduto al Comune di Ortona e poi preso in carico dalla S.A.S.I.

All'udienza del 29 marzo 2010 l'Ill.mo G.d.P. di Ortona consentiva la chiamata in causa della S.A.S.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p-t, ad integrazione del contraddittorio quale litisconsorte, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c, con differimento della prima udienza al 7 giugno 2010.

C) In data 16 settembre 2010 si costituiva in giudizio la S.A.S.I., a mezzo dell'Avv. Sandro D'Aloisio, la quale confutava genericamente la domanda della Società attrice e, in riferimento alle difese del Comune di Ortona, contestava la comunanza di causa, quindi l'inammissibilità della chiamata in causa della S.A.S.I e l'eventuale responsabilità di quest'ultima

solo dalla data di presa in carico dell'impianto e precisamente dal 3 agosto 2009.

D) Per completezza si fa rilevare che, durante il giudizio, la Primavera Gas s.r.l. ha depositato le fatture relative all'impianto, che ha continuato a pagare, delle quali chiede il rimborso. La S.A.S.I, inoltre, si è attivata per la voltura dell'utenza con decorrenza 1 maggio 2010.

D) All'udienza del 9 dicembre 2010 sono stati definitivamente articolati i mezzi istruttori e, all'udienza successiva del 28 febbraio 2011, sono stati escussi i testi indicati dalle parti. La causa poi è stata rinviata al 9 maggio 2011 per la precisazione delle conclusioni e eventuale discussione.

## II

### CONDIZIONI DELLA TRANSAZIONE

Tutto ciò premesso le parti ritengono di voler transigere la lite, **rinunciando a tutte le richieste avanzate nel corso del procedimento civile pendente innanzi al G.d.P. di Ortona R.G. 124/2010**, secondo quanto di seguito stabilito:

II.A) Pagamento da parte del Comune di Ortona delle fatture prodotte in Giudizio dal maggio 2008 fino al 3 agosto 2009, data in cui l'impianto è stato preso in carico dalla S.A.S.I. A tal fine il Comune di Ortona versa, contestualmente alla sottoscrizione della presente, alla Primavera Gas S.R.L. la somma di Euro 1.823,50 (milleottocentoventitre/50) a totale soddisfacimento delle sue pretese nei confronti del predetto Comune. La Primavera Gas S.R.L., a mezzo del suo legale rappresentante p-t, dichiara di non aver più nulla da pretendere nei confronti del Comune di Ortona.

II.b) Pagamento delle fatture prodotte in Giudizio, relative alle forniture di energia elettrica per l'impianto per cui è causa dal 3 agosto in poi, da parte della S.A.S.I. A tal fine la Società S.A.S.I. s.p.a. versa, contestualmente alla sottoscrizione della presente, alla Primavera Gas S.R.L. la somma di Euro 541,50 (cinquecentoquarantuno/50) a totale soddisfacimento delle sue pretese nei confronti del predetta società. La

Primavera Gas S.R.L., a mezzo del suo legale rappresentante p-t, dichiara di non aver più nulla da pretendere nei confronti della Società S.A.S.I. Peraltro, fra le la Primavera Gas S.r.l. e la S.A.S.I. S.p.a. vi sono altre pendenze che saranno definite in altra sede.

**II.C)** Le spese e le competenze legali sono integralmente compensate tra le stesse parti, poiché ognuna di essa provvederà al pagamento del rispettivo legale. Compensazione delle spese di lite. Si precisa che le parti, vicendevolmente, rinunciano al vincolo di solidarietà, ex art. 68 L. n. 36/1934, per cui il presente accordo è sottoscritto anche dai rispettivi procuratori per autentica, ratifica e conferma.

Letto e sottoscritto dalle parti

.....

**La Primavera Gas S.R.L.** (P.I. 01525850697), in persona del suo legale rappresentante p-t .....

**Il Comune di Ortona** (P.I. 00149620692), in persona del suo legale rappresentante p-t.....

**La Società S.A.S.I s.p.a.**, (P.I. 01485710691), in persona del legale rappresentante p-t.....

Per autentica, ratifica e conferma

Avv. Francesco Stefano Prospero per il Comune di Ortona

Avv. Francesco Manfredi per la Primavera GAS S.R.L.

Avv. Sandro D'Aloisio per la Società S.A.S.I. S.P.A.